

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 399 del 29 settembre 2017

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

STORACE

***"INTRODUZIONE DELLA PREFERENZA DI GENERE IN MATERIA DI LEGGE
ELETTORALE REGIONALE"***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I

ALTRI PARERI RICHIESTI: Consulta femminile regionale per le pari opportunità

PROPOSTA DI LEGGE



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

“Introduzione della preferenza di genere in materia di legge elettorale regionale”.

Di iniziativa del Consigliere:

Francesco Storace

RELAZIONE

In base a un dossier prodotto nel marzo 2017 dal Servizio studi della Camera dei deputati emerge che la presenza femminile nelle assemblee regionali italiane si attesta in media intorno al 17,7% a fronte di un dato europeo al 33%. Più in linea con gli standard del vecchio continente è invece la partecipazione di donne nelle giunte regionali (la media italiana è pari al 35%, quella europea è del 36%), sebbene la carica di presidente sia ricoperta solo in Umbria e Friuli Venezia Giulia.

Dall'esame dei meccanismi elettorali nelle regioni a statuto ordinario, inoltre, si rileva che le quote di lista non assicurano la presenza femminile nelle assemblee elettive, che è invece garantita in Emilia Romagna, Toscana e Campania dove vige la "doppia preferenza di genere". D'altra parte, visto che in Basilicata non esistono strumenti per incentivare la presenza femminile, non è un caso che nell'assemblea non seggano donne.

Alla luce di questo quadro, e in applicazione delle legge 15 febbraio 2016, n. 20 ("Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali"), con la presente proposta, che consta di due articoli, si intende introdurre anche nella nostra regione il meccanismo della c.d. doppia preferenza di genere, quale principio fondamentale in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.



Art. 1

Dopo l'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 ("Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale") è inserito il seguente:

«Articolo 5 bis
(*Preferenza di genere*)


1. "Ciascun elettore dispone di uno o due voti di preferenza che può esprimere tracciando nell'apposito spazio della scheda il cognome ovvero il nome ed il cognome di uno dei candidati della lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso (femminile, maschile) della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza espressa».

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line, positioned to the right of the main text.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located on the right side of the page.